

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5104

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Divieto della pubblicazione e della diffusione attraverso i mezzi di informazione radiotelevisiva e telematica del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari fino all'apertura del dibattimento

Presentata il 30 giugno 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'influenza psicologica dei *mass-media* è subdola o esplicita, perché i *media* creano ed al tempo stesso demoliscono, esaltano ed al tempo stesso deprimono la figura o il profilo di una persona, inventandone il personaggio. Il pubblico ministero che si lascia intervistare durante le indagini può essere coinvolto dal principio del contraccambio: vale a dire restituire agli altri il tipo d'azione compiuta verso di lui. Il rischio maggiore è che il pubblico ministero affascinato dagli effetti sociali dei *media* (risonanza, notorietà, fama, eccetera), diventi (in senso mediatico) una figura, poi un profilo e, infine, un personaggio, ossia, l'altro di sé proiettato sui *mass media*.

Gli effetti di esposizione ai *media* in rapporto alla giustizia possono essere devastanti. Chi è psicologicamente predisposto può essere indotto, anche in buona

fede, a ritenere che occuparsi di talune inchieste giudiziarie porta alla notorietà, grazie alla spettacolarizzazione delle indagini e del processo. Paradossalmente la notorietà è tanto più grande quanto più grave è il delitto o la popolarità dei soggetti coinvolti.

La sovraesposizione massmediologica di taluni uffici della magistratura inquirente ha dato e continua a dare luogo ad una negativa rappresentazione della giustizia.

Numerose esperienze dimostrano come il corso di molte indagini viene disturbato da inopportune rivelazioni ed anticipazioni e la stessa immagine della magistratura viene penalizzata dalle disinvolute pubblicazioni di segmenti delle attività di inchiesta.

Certamente tale situazione è determinata dalla pressione di una informazione

incalzante, la quale, in nome della libertà di stampa, spesso sconfinava in ambiti che, al contrario, occorrerebbe meglio preservare a tutela tanto dell'interesse della giustizia che dei singoli individui.

Da ciò deriva la necessità di intervenire vietando la pubblicazione e la diffusione

radiotelevisiva e per via telematica del nome dei rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero titolari delle indagini preliminari durante il loro corso e nelle successive fasi fino all'apertura del dibattimento, con la previsione di sanzioni amministrative in caso di inottemperanza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono vietate la pubblicazione sugli organi di stampa e la diffusione attraverso i mezzi di informazione radiotelevisiva e telematica dei nomi dei rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero titolari delle indagini preliminari per tutta la loro durata e per le successive fasi processuali fino all'apertura del dibattimento.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0061990